

Messaggio

numero

data

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

(BOZZA 29 luglio 2016)

Modifica della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit)

I.	Necessità di una modifica della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale.....	2
1.	Scopo e limiti.....	2
2.	La necessità di un aggiornamento legislativo a livello cantonale.....	2
3.	Costituzione di un Gruppo di lavoro da parte del Consiglio di Stato	3
II.	Proposta di modifica	4
1.	Attività del Gruppo di lavoro	4
2.	Proposta di modifica della LCCit.....	5
2.1	Gli indirizzi della proposta di modifica e la conseguente necessità di modificare altre leggi	5
2.2	La proposta di modifica nel dettaglio	5
2.2.1	Modifiche della LCCit	6
2.2.2	Modifica della LGC	18
2.2.3	Modifiche della legge organica comunale del 10 marzo 1987.....	18
2.2.4	Incidenze organizzative e finanziarie.....	19
2.2.4.1	A livello comunale	19
2.2.4.2	A livello cantonale	19
III.	Conclusioni	20

I. NECESSITÀ DI UNA MODIFICA DELLA LEGGE SULLA CITTADINANZA TICINESE E SULL'ATTINENZA COMUNALE

1. Scopo e limiti

La legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit; RL 1.2.1.1) ha lo scopo di disciplinare le condizioni per l'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale che non sono direttamente regolate dal diritto federale.

Le disposizioni della legge cantonale devono rispettare il diritto federale e cantonale.

La Costituzione cantonale (RL 1.1.1.1), all'art. 11, stabilisce in particolare che:

¹*La cittadinanza comunale e quella cantonale sono conferite alle condizioni e nei modi fissati dalla legge.*

²*L'acquisizione della cittadinanza deve essere agevolata in particolare per coloro che risiedono nel Cantone dalla nascita.*

2. La necessità di un aggiornamento legislativo a livello cantonale

Il 20 giugno 2014, l'Assemblea federale, in applicazione dell'art. 38 della Costituzione federale (RS 101) e visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 2011 (FF 2011 2567), ha decretato la revisione totale della legge federale sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit, RS 141.0).

La nuova legge, con termine di referendum scaduto infruttuosamente il 9 ottobre 2014, è stata pubblicata sul Foglio federale n. 25 del 1. luglio 2014 (FF 2014 4461).

La data di entrata in vigore è stata fissata al 1. gennaio 2018.

La vigente legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera, nel passato, è stata più volte modificata da numerose revisioni che perseguivano obiettivi diversi e che ne hanno minato in modo crescente la comprensibilità e la chiarezza. A seguito della revisione totale dell'ordinamento sugli stranieri è emersa la necessità di riformare in maniera organica questo settore. È inoltre parso sempre più evidente che non fosse più soltanto necessario ridefinire terminologia e concetti o adeguarli alla normativa modificata, ma opportuno rinnovare radicalmente la legge sulla cittadinanza svizzera (LCit).

La revisione della LCit, persegue principalmente i seguenti obiettivi:

- garantire una sostanziale coerenza con la nuova legge sugli stranieri (LStr) riguardo i requisiti richiesti in materia di integrazione e conoscenze linguistiche;
- migliorare la qualità delle basi decisionali (in conformità a quanto previsto dal Rapporto del DFGP sulla violenza giovanile e dal decreto del Consiglio federale relativo al Rapporto sulle misure d'integrazione del 30 giugno 2007) e conseguentemente garantire che solo gli stranieri ben integrati possano ottenere la cittadinanza svizzera;
- armonizzare i termini di residenza cantonali e comunali (decisione del Consiglio federale del 9 marzo 2007 in combinato disposto con il Rapporto sulle questioni pendenti nel settore della cittadinanza);
- ridurre gli oneri amministrativi globali grazie alla semplificazione e all'armonizzazione degli iter e alla chiara distribuzione dei ruoli tra Cantoni e Confederazione in relazione alla procedura di naturalizzazione.

Già al momento della pubblicazione del rapporto esplicativo poc'anzi evocato, è stata preannunciata la promulgazione di una successiva ordinanza esecutiva.

L'iter parlamentare e politico della citata revisione totale della LCit, come ben lo si percepisce anche dal confronto delle date di messaggio del Consiglio federale e decisione dell'Assemblea, è stato assai lungo e controverso.

Ricordiamo brevemente che a seguito della bocciatura, il 26 settembre 2004, del progetto di modifica legislativa e costituzionale che prevedeva agevolazioni all'acquisizione della cittadinanza da parte di giovani stranieri della seconda e terza generazione¹, si è reso necessario fare il punto della situazione, al fine di valutare le diverse istanze politiche in materia di cittadinanza e attuare le successive misure di carattere legislativo. A tale scopo, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), ha redatto un rapporto sulle questioni pendenti nel settore della cittadinanza².

Il 24 settembre 2006 il Popolo si è espresso a grande maggioranza a favore della riveduta legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (Legge sugli stranieri, LStr; RS 142.20) e della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31). Le due leggi hanno introdotto nuovi requisiti che gli stranieri devono rispettare, soprattutto in materia di integrazione e competenze linguistiche. La procedura di naturalizzazione, che può essere considerata l'ultimo passo di un'integrazione riuscita, deve tenere conto di questi sviluppi. In futuro, dunque, la procedura ordinaria di naturalizzazione potrà essere attuata solo dopo la concessione di un diritto di soggiorno a lunga scadenza. Ciò comporta che, in riferimento all'integrazione delle persone richiedenti la naturalizzazione, sia richiesto un grado di integrazione più elevato rispetto a quello previsto dall'ordinamento sugli stranieri per la concessione del permesso di domicilio.

Dando seguito alle esigenze poste dalla legislazione cantonale sulla protezione dei dati (art. 6 Legge cantonale sulla protezione dei dati; LPDP; RL 1.6.1.1) - e parafrasando le numerose direttive e circolari in materia di naturalizzazione emesse dalla Sezione degli enti locali in collaborazione con il Servizio naturalizzazioni e l'Incaricato cantonale della protezione dei dati e della trasparenza - si è proceduto a disciplinare, in modo generale ma completo, la protezione dei dati elaborati nell'ambito della naturalizzazione, dando delega al CdS di disciplinare i numerosi e importanti elementi di dettaglio (art. 34bis [nuovo]).

Infine, le discussioni sulla violenza giovanile, confluite in un rapporto del DFGP dell'11 aprile 2008³ e l'esigenza di snellire in modo razionale gli iter procedurali, hanno portato all'individuazione di altre proposte di modifica in materia di cittadinanza.

La LCCit va conseguentemente adattata per renderla compatibile con la nuova legge federale.

L'occasione è pure propizia per suggerire alcune lievi modifiche dettate da intervenute modifiche o abrogazioni di altre leggi.

Nonostante la modifica proposta tocchi numerose disposizioni, si è ritenuto di non dover affrontare una revisione totale, in particolare perché il peso delle modifiche proposte a livello cantonale non appare dal profilo contenutistico sostanziale rispetto alla legge attuale.

3. Costituzione di un Gruppo di lavoro da parte del Consiglio di Stato

Con risoluzione governativa n. 5967 del 23 dicembre 2014, il Governo ha costituito un Gruppo di lavoro incaricato di individuare e proporre entro l'inizio del mese di novembre 2015 al Direttore del Dipartimento delle istituzioni gli indispensabili adeguamenti della legge cantonale per renderla compatibile con il nuovo diritto federale, accompagnando il disegno di nuova LCCit da un rapporto esplicativo.

¹ <https://www.bk.admin.ch/themen/pore/va/20040926/index.html?lang=it>

² https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/buergerrecht/berichte/ber_buergerrechte-i.pdf

³ <https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/kriminalitaet/jugendgewalt/ber-jugendgewalt-ejpd-i.pdf>

Nel Gruppo di lavoro (GdL revisione LCCit) sono stati designati, in rappresentanza del Cantone: Attilio Cometta (Sezione della popolazione), Vincenzo Lava e Samantha Jeker (Sezione della popolazione, Ufficio stato civile), Carla Biasca (Sezione degli enti locali), Giordano Costa (Servizio dell'Incaricato cantonale della protezione dati e della trasparenza) e, in rappresentanza dei Comuni, Fausto Rotanzi (Segretario comunale, Cevio).

A seguito dell'importante ritardo accumulato dall'autorità federale nel sottoporre ai Cantoni il progetto di ordinanza di applicazione, di cui occorre tener conto per l'adattamento delle disposizioni cantonali, il termine per la consegna del disegno di nuova LCCit e del relativo rapporto esplicativo è stato prorogato sino al 30 aprile 2016.

II. PROPOSTA DI MODIFICA

1. Attività del Gruppo di lavoro

Il Gruppo di lavoro si è attivato nel gennaio 2015 e si è riunito 8 volte.

Nel corso dei suoi lavori il GdL LCCit, si è avvalso della consulenza di un sottogruppo di lavoro convocato per il tramite di Vincenzo Lava e formato dallo stesso Lava e da 3 rappresentanti del DECS (professori Luca Pedrini, Romano Rossi e Giuseppe Boschetti, che a loro volta si sono avvalsi della consulenza della giurista del DECS Chantal Giavera). Il sottogruppo ha provveduto a discutere, esaminare ed elaborare un progetto delle disposizioni inerenti la formazione e l'esame di conoscenza della lingua italiana, rispettivamente di storia, civica e geografia.

Il GdL, oltre alle tabelle elaborate dall'Ufficio dello stato civile, si è avvalso in particolare della documentazione seguente:

- basi legali federali (CF, LCit) e cantonali (Costituzione cantonale/estratto, LCCit, RLCCit,);
- direttive per l'ottenimento dell'attinenza comunale, della cittadinanza ticinese e della cittadinanza svizzera da parte di cittadini stranieri⁴;
- circolari SEL n. 20100625- 4⁵, n. 20100625-5⁶, n. 20100625-6⁷ con i relativi allegati, circolare USC n. 20140620⁸;
- messaggio 6886 dell'11 dicembre 2013, rapporto del CdS sulla mozione 23 settembre 2013 presentata da Nenad Stojanovic e Saverio Lurati per il Gruppo PS "Armonizzare gli esami alla naturalizzazione e fissare gli standard minimi"⁹;

⁴http://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEZPOP/documentazione/statoCivile/circolari/1CircolareSEL13luglio2009.pdf

⁵http://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEZPOP/documentazione/statoCivile/circolari/1CircolareSEL25giugno2010.pdf e http://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEZPOP/documentazione/statoCivile/circolari/1CircolareSEL25giugno2010Allegati.pdf

⁶http://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEZPOP/documentazione/statoCivile/circolari/2CircolareSEL25giugno2010.pdf e http://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEZPOP/documentazione/statoCivile/circolari/2CircolareSEL25giugno2010Allegati.pdf

⁷http://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEZPOP/documentazione/statoCivile/circolari/3CircolareSEL25giugno2010.pdf e http://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEZPOP/documentazione/statoCivile/circolari/3CircolareSEL25giugno2010Allegati.pdf

⁸http://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEZPOP/documentazione/statoCivile/circolari/Circ.pubblicazione_in_internet_dei_dati_concernenti_le_naturalizzazioni_20.06.2014.pdf

⁹[http://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8\[attid\]=85729&user_gcparlamento_pi8\[atid\]=100&user_gcparlamento_pi8\[ricerca\]=6886&r=1](http://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8[attid]=85729&user_gcparlamento_pi8[atid]=100&user_gcparlamento_pi8[ricerca]=6886&r=1)

- messaggio 6966 dell'8 luglio 2014, rapporto del CdS sull'iniziativa parlamentare 4 novembre 2013 presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari per la modifica dell'art. 12 cpv. 1 lett. c della LCCit "Naturalizzazione solo a chi è in grado di provvedere autonomamente e durevolmente al proprio mantenimento"¹⁰;
- iniziativa parlamentare "La Svizzera deve riconoscere i propri figli" Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 30 ottobre 2014, parere del Consiglio federale del 21 gennaio 2015¹¹;
- in corso di lavori è quindi stato trasmesso ai membri del GdL il progetto di Ordinanza d'esecuzione della riveduta LCit e il relativo rapporto esplicativo¹².

Il Gruppo di lavoro ha sottoscritto il proprio Rapporto e i relativi allegati il 20 aprile 2016.

2. Proposta di modifica della LCCit

2.1 *Gli indirizzi della proposta di modifica e la conseguente necessità di modificare altre leggi*

Come in parte già rilevato al punto 1.2, malgrado il numero relativamente consistente di disposizioni di cui si propone una modifica, la modifica si limita ad adeguare la LCCit ai cambiamenti inseriti nella nuova LCit, rispettivamente a tener conto delle modifiche intervenute nel Codice civile (CC; RS 210; in particolare le nuove disposizioni sul cognome e la cittadinanza dei coniugi e dei figli), a prevedere le necessarie norme in materia di protezione dei dati e di assistenza amministrativa ed a suggerire lievi adattamenti conseguenti ad affinamenti di prassi (in specie in attuazione dei principi procedurali, tra cui il diritto di essere sentito e l'iter decisionale nelle commissioni e nei legislativi comunali).

Se le proposte di modifica, saranno accolte, si renderà necessario provvedere anche alle modifiche delle seguenti leggi:

- Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC; RL 2.4.1.1) del 24 febbraio 2015, in particolare l'art. 24 lett. b, in relazione alle proposte di modifica degli art. 11 e 19 LCCit;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2), in particolare gli art. 30 e 61, il relazione alla proposta di modifica dell'art. 17 LCCit.

Il presente messaggio formula pertanto proposte di modifica, peraltro molto limitate, anche delle leggi appena citate.

2.2 *La proposta di modifica nel dettaglio*

Con il presente Messaggio si propone una modifica della LCCit dell'8 novembre 1994 (Disegno legislativo, cfr. I), della LGC (Disegno legislativo, cfr. II), infine della legge organica comunale (Disegno legislativo, cfr. III).

Per il dettaglio si confronti:

- Allegato 1 Tabella sinottica con nuovi e vecchi articoli a confronto;
- Allegato 2 Proposta di disegno di Decreto legislativo (I, II, III).

¹⁰ [http://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8\[attid\]=86503&user_gcparlamento_pi8\[attid\]=100&user_gcparlamento_pi8\[ricerca\]=6966&r=1](http://www4.ti.ch/index.php?id=83064&r=1&user_gcparlamento_pi8[attid]=86503&user_gcparlamento_pi8[attid]=100&user_gcparlamento_pi8[ricerca]=6966&r=1)

¹¹ <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/aktuell/news/2015/2015-01-20/stgn-br-i.pdf>

¹² <http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/aktuell/news/2015/2015-08-19.html>

2.2.1 Modifiche della LCCit

- Art. 3 Adattamento alla modifica del CC (cognome e cittadinanza). Il riferimento al matrimonio (nella disposizione e nel titolo marginale) va stralciato, siccome il diritto di matrimonio non ha, dal 1. gennaio 2013, più alcuna influenza sulla cittadinanza.
- Art. 4 Ad cpv. 1: Adattamento alle nuove disposizioni del CC sull'autorità parentale congiunta in vigore dall'1. luglio 2014. Ad cpv. 2: Richiamo del principio contenuto all'art. 31 cpv. 2 nuova LCit.
- Art. 6 Come indicato ad art. 3, il CC non contempla più alcun effetto del matrimonio sull'acquisto o perdita della cittadinanza. Il riferimento al matrimonio va pertanto stralciato.
- Art. 7 Analogamente a quanto proposto all'art. 12 nel caso della naturalizzazione di cittadini stranieri, si è tenuto conto dei requisiti previsti nel nuovo diritto federale, in particolare riguardo alle condizioni materiali (art. 11 nuova LCit) ed ai criteri di integrazione (art. 12 nuova LCit). Gli stessi sono quindi stati rapportati ai requisiti esigibili per la naturalizzazione di cittadini confederati. A tale riguardo si sottolinea che per le naturalizzazioni dei confederati spetta esclusivamente al diritto cantonale elencare i requisiti. Per questo motivo la presente norma stabilisce puntualmente le condizioni di idoneità, analogamente (benché con i dovuti rapporti) a quanto la Confederazione prevede per le condizioni di naturalizzazione degli stranieri. In questo senso la norma presente si differenzia dal contenuto dell'art. 12 cpv. 1, il quale non abbisogna di un elenco esaustivo delle condizioni siccome rinvia ai requisiti del diritto federale. Il cpv. 2 riprende il principio contenuto all'art. 12 cpv. 2 della nuova LCCit.
- Art. 9 Analogamente a quanto proposto all'art. 16 per la naturalizzazione di cittadini stranieri, si è tenuto conto dei criteri di integrazione previsti dal nuovo diritto federale, in specie riguardo alle conoscenze linguistiche (art. 12 cpv. 1 lett. c nuova LCit, rispettivamente 6 nuova Ordinanza sulla cittadinanza, OCit¹³) e di familiarizzazione con le condizioni di vita svizzere (art. 11 lett. b nuova LCit, rispettivamente 2 cpv. 1 lett. a OCit). Anche in questo caso, gli stessi sono stati rapportati ai requisiti esigibili per la naturalizzazione di cittadini confederati. Nel commento riferito all'art. 16 del presente disegno, si specificano in modo più dettagliato le motivazioni relative ai requisiti ed alle possibilità di esenzione.
- Art. 10 Parallelamente a quanto proposto all'art. 17 per la naturalizzazione di cittadini stranieri, si è tenuto conto dei principi procedurali suggeriti con le circolari SEL n. 20100625-4 e n. 20100625-5. Le procedure proposte, che implicitamente sono state avallate dal Tribunale cantonale amministrativo¹⁴, permettono di rispettare i principi previsti all'art. 15b LCit (rispettivamente 16 nuova LCit). Per più ampie spiegazioni si rinvia ai commenti all'art. 17.

¹³ <https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/aktuell/gesetzgebung/buev/entw-i.pdf>

¹⁴ http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=106825&nX40_KEY=1476567&nTrefferzeile=1&Template=results/document_ita.fiw, punto 4.4

- Art. 11 Per mantenere un parallelismo con quanto proposto all'art. 19 per la naturalizzazione di cittadini stranieri, la competenza per la concessione della cittadinanza cantonale è del Consiglio di Stato. Le motivazioni alla base di tale cambiamento di competenza a livello cantonale, sono riportate nei commenti agli art. 18 e 19.
- Art. 12 Analogamente a quanto proposto all'art. 7 per la naturalizzazione di cittadini confederati, si è tenuto conto al cpv. 1 dei requisiti previsti nel nuovo diritto federale, in particolare riguardo alle condizioni materiali (art. 11 nuova LCit) ed ai criteri di integrazione (art. 12 nuova LCit).
I cpv. 2 e 3 dispongono a livello cantonale i principi previsti dall'art. 10 della nuova LCit. Si rileva tuttavia che il 5 novembre 2015, ossia dopo l'approvazione della nuova LCit da parte dell'Assemblea federale, la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale, in riferimento alle iniziative parlamentari dal titolo "*Equiparare le unioni domestiche registrate e il matrimonio nella procedura di naturalizzazione*", ha sottoposto i progetti di modifica della Costituzione federale e della legge federale sulla cittadinanza, sottoponendoli nel contempo al Consiglio federale, proponendone l'approvazione¹⁵. Il Consiglio federale, il 18 dicembre 2015 ha proposto l'entrata in materia del progetto e l'approvazione delle altre proposte della Commissione, ad eccezione della proposta di maggioranza riguardante l'art. 38 cpv. 1 Cost, sostenendo in tale ambito la proposta di minoranza Schenker¹⁶. L'Assemblea federale, ha dal canto suo sottoposto al voto di Popolo e Cantoni il progetto di decreto per la modifica dell'art. 38 cpv. 1 e 2 Cost. (FF 2016 37).
Nel caso in cui le modifiche proposte venissero accettate, l'art. 10 della nuova LCit sarebbe abrogato e, conseguentemente, anche i cpv. 2 e 3 del proposto art. 12 dovrebbero esserlo.
Il cpv. 4 riprende il principio contenuto all'art. 12 cpv. 2 nuova LCit.
- Art. 14 Per coerenza con quanto disposto a livello federale (art. 11 lett. a nuova LCit) e ripreso anche all'art. 7 cpv. 1 lett. b del presente disegno, si specifica che l'integrazione deve aver avuto successo.
- Art. 16 Analogamente a quanto proposto all'art. 9 nel caso della naturalizzazione di cittadini confederati, si rinvia al rispetto delle condizioni federali e dei valori della Costituzione cantonale (cpv. 1). Il secondo capoverso riprende con un rinvio diretto al diritto federale il requisito relativo alle conoscenze linguistiche (art. 12 cpv. 1 lett. c nuova LCit, rispettivamente 6 nuova OCit). Si sottolinea che in applicazione del principio di cui al succitato art. 12 cpv. 1 lett. c della nuova LCit, l'OCit precisa all'art. 6 cpv. 1 che il richiedente deve dimostrare di aver raggiunto almeno il livello di riferimento B1¹⁷ del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER)¹⁸ per quanto riguarda la conoscenza orale di una lingua nazionale e almeno il livello di riferimento A2 del QCER per quanto riguarda la conoscenza scritta.
L'art. 6 cpv. 2 dell'OCit specifica poi in dettaglio a quali condizioni le conoscenze linguistiche di cui al cpv. 1 sono considerate dimostrate. E' in particolare il caso quando il richiedente:

¹⁵ FF 2016, pagina 25 e ss.

¹⁶ FF 2016, pagine 41-45

¹⁷ http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/portfolio/allegati/griglia_pel.pdf

¹⁸ <http://www.portfiodellelingue.ch/page/content/index.asp?MenuID=2530&ID=4250&Menu=16&Item=4.1.5>

- a. parla e scrive una lingua nazionale in quanto lingua madre;*
- b. ha frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in una lingua nazionale;*
- c. ha ultimato una formazione di livello secondario II o terziario in una lingua nazionale; oppure*
- d. produce un certificato attestante le conoscenze linguistiche richieste conformemente al cpv. 1, basato su un test linguistico conforme agli standard qualitativi generalmente riconosciuti per le procedure di test linguistici.*

Il cpv. 3 della disposizione federale d'esecuzione specifica poi che la SEM supporta i Cantoni nel verificare la dimostrazione delle conoscenze linguistiche conformemente al cpv. 2 lett. d e nel mettere in campo test linguistici cantonali. Può demandare questi compiti a terzi.

La dimostrazione della conoscenza linguistica diviene quindi una parte fondamentale e primordiale dei requisiti di integrazione per la naturalizzazione. Nella norma cantonale proposta dal presente disegno, oltre all'evidente rinvio alle summenzionate disposizioni del diritto federale, si è stabilita una priorità per l'accertamento di questo requisito prima che il richiedente possa poi dimostrare di aver superato un test circa le sue conoscenze di civica, storia e geografia svizzere e ticinesi.

Ciò ha senso in particolare per il fatto che i test linguistici secondo il QCER possono essere effettuati solamente secondo determinati standard (e da istituti autorizzati). Il concetto di esame unico (comprensivo delle conoscenze di lingua italiana, di civica, storia geografia svizzere e ticinesi) non può conseguentemente più essere sostenuto.

Nell'ambito del sottogruppo di lavoro (di cui si è accennato al punto II.1), si è approfondito in modo più dettagliato il nuovo concetto di accertamento delle condizioni di familiarizzazioni ai sensi del "test", secondo il concetto di cui agli art. 11 lett. b nuova LCit e 2 cpv. 1e 2 OCit.

Le discussioni affrontate, coerentemente con il senso del rapporto del CdS (Messaggio n. 6886) sulla mozione 23 settembre 2013 presentata da Nenad Stojanovic e Saverio Lurati per il Gruppo PS "Armonizzare gli esami alla naturalizzazione e fissare gli standard minimi", vanno nel senso di prevedere il superamento di un percorso formativo e di un test, inserendosi in modo organico e logico nel processo globale che inizia in applicazione dei principi sanciti dalla legge stranieri e dall'ordinanza sull'integrazione degli stranieri, seguendo coerentemente i programmi istituiti nell'ambito del Programma di integrazione cantonale (PIC) e dal Progetto quadro per l'integrazione linguistica dei migranti (FIDE).

Come indicato dall'art. 2 cpv. 2 OCit (secondo periodo) l'autorità cantonale che decide di istituire un test obbligatorio, si sincera che il richiedente abbia modo di prepararsi allo stesso grazie ad ausili o corsi idonei e che il test possa essere superato grazie alle competenze linguistiche orali e scritte richieste per la naturalizzazione.

Gli intendimenti sortiti dagli approfondimenti svolti dal sottogruppo di lavoro, lasciano prevedere l'idea di una formazione obbligatoria ed uniformata a livello cantonale, dispensata in modo decentrato nelle sedi regionali delle scuole professionali (istituti che già attualmente propongono tali corsi di formazione), a cui si potrà di principio accedere solamente dopo aver comprovato la conoscenza della lingua italiana (vedi sopra).

La formazione dovrà concludersi con il superamento di un test.

I dettagli di tali aspetti formativi e di test (ancora da affinare dopo la modifica della LCCit), saranno da inserire nel regolamento di applicazione.

La proposta elaborata risponde anche a quanto è chiesto mediante l'Iniziativa parlamentare generica presentata il 14 dicembre 2015 dai deputati Gianmaria Frapolli, Alessandra Gianella e cofirmatari per la maggioranza della Commissione delle petizioni e dei ricorsi, che chiede in particolare di inserire nella LCCit l'obbligo di frequentare il "Corso alla cittadinanza" per i candidati alla naturalizzazione, organizzato dal Cantone e pagato dagli stessi candidati¹⁹. Il cpv. 4 stabilisce le condizioni di esonero dall'esame, rinviando per l'ottemperanza delle stesse a quanto previsto dalla OCit. Il regolamento d'applicazione dovrà specificare quali scuole ticinesi considerare per accordare l'esenzione.

Art. 17 Si rileva che secondo il Tribunale federale²⁰, la concessione della cittadinanza non rappresenta un atto di natura prevalentemente politica, ma costituisce piuttosto una vera e propria decisione amministrativa nell'ambito della quale l'autorità competente deve rispettare compiutamente le garanzie procedurali e formali (quali ad esempio il diritto di essere sentito), oltre che, evidentemente, i divieti d'arbitrio e di discriminazione.

Il 1. giugno 2008 i cittadini svizzeri si sono quindi pronunciati sull'iniziativa popolare federale denominata "per naturalizzazioni democratiche", respinta dal 63.75% dei votanti.

A seguito della citata votazione popolare, sulla base del rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 27 ottobre 2005 (FF 48 del 6 dicembre 2005, pag. 6177) e del parere espresso in proposito dal Consiglio federale il 2 dicembre 2005 (FF 50 del 20.12.2005, pag. 6331), è stata pubblicata sul Foglio Federale N. 30 del 29 luglio 2008 la modifica della legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera LCit del 21 dicembre 2007 // Procedura nel Cantone/Ricorso dinanzi a un tribunale cantonale e le conseguenti disposizioni della legge federale su l'acquisto e la perdita della cittadinanza (LCit) (art. 15a, 15b, 15c e 50 LCit), sono entrate in vigore il 1. gennaio 2009.

La legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit) è stata modificata concretizzando le più importanti innovazioni introdotte dal diritto federale, in attuazione della legge sulla giurisdizione amministrativa entrata in vigore il 27 gennaio 2009 (modifica degli art. 10, cpv.1, 11, 17, cpv. 1, 19, 41a).

Per altre modifiche minori del diritto cantonale, dettate dalle succitate modifiche del diritto federale, considerato che la Confederazione aveva già elaborato uno schizzo legislativo per ulteriori modifiche della LCit e per la promulgazione di una ordinanza di applicazione (ciò che oggi è una realtà con l'entrata in vigore stabilita al 1. gennaio 2018), si era deciso di attendere la necessaria e più incisiva modifica del diritto in linea con le -allora- prospettate modifiche delle disposizioni federali. Frattanto sono state emanate, le circolari SEL n. 20100625- 4 e n. 20100625-5, le cui proposte procedurali, come già rilevato nel commento all'art. 10, sono implicitamente state avallate dal Tribunale cantonale amministrativo. La prassi suggerita, che rispetta i principi previsti dall'art. 15b LCit, consente di trovare una soluzione praticabile da parte dei legislativi comunali, nell'adozione delle decisioni di concessione dell'attinenza comunale.

¹⁹ http://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/caricaAllegato.php?allid=98790

²⁰ DTF 129 I 217 e DTF 129 I 232

Il nuovo diritto federale mantiene i principi di cui alla votazione del 1. giugno 2008 ed i relativi contenuti della LCit attualmente in vigore (art. 15a, 15b, 15c, 50), si ritrovano nella nuova LCit agli art. 15, 16, 17 e 46.

Parallelamente a quanto proposto all'art. 10 nel caso della naturalizzazione di cittadini confederati, nella formulazione del disposto di cui al presente commento si è tenuto conto dei principi procedurali poc'anzi evocati. L'usuale iter LOC non fornisce risposte adeguate a queste precisate esigenze e per questo motivo si sono ricercate possibili soluzioni, che dal 2010 (data di emissione delle menzionate circolari SEL) sono state utilizzate e sono ora integrate all'art. 17, rispettivamente all'art. 10.

all'art. 17, in deroga all'usuale trafila LOC, si precisa in particolare che:

- il rifiuto della concessione della cittadinanza deve fondarsi su una proposta negativa tramite un Messaggio municipale o un rapporto commissionale; il regolamento di applicazione stabilirà le modalità di applicazione concreta del disposto in linea con le indicazioni procedurali delle circolari citate;
- la risoluzione di concessione della cittadinanza va presa a maggioranza dei votanti; in caso di parità nelle votazioni palesi - per evitare il perdurare di situazioni di stallo - decide il voto del Presidente del Legislativo, contrariamente a quanto previsto dagli art. 30 cpv. 3 e 61 cpv. 3 LOC. Solo se la parità emerge in una votazione segreta, la votazione è ripetuta alla seduta successiva; in casi di nuova parità, si ritiene la concessione respinta. Per il resto il regolamento di applicazione prevederà i dettagli procedurali.

Nel contempo si propone pure una modifica della LOC (art. 31 e 61 LOC), secondo quanto sarà suggerito nell'allegato 3.

Art. 18 La disposizione è migliorata nel primo capoverso riguardo alla realtà della nuova procedura, siccome conformemente a quanto disposto dall'art. 13 cpv. 2 della nuova LCit, la trasmissione della domanda di naturalizzazione all'Ufficio federale della migrazione (ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM), avviene al termine dell'esame cantonale e se il Cantone, rispettivamente il Comune laddove il diritto cantonale lo prevede, sono in grado di assicurare la naturalizzazione.

Rispetto alla procedura attuale, il preavviso che l'autorità cantonale rilascia al momento della trasmissione della domanda per il rilascio dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione è significativamente diverso e implica una differente strutturazione di procedura e competenza di cui si dirà parzialmente in seguito e parzialmente nel commento all'art. 19.

Il cpv. 2 prescrive che l'autorità cantonale si avvale di una speciale commissione nominata dal Consiglio di Stato. Compito determinante di tale commissione è in specie quello di supportare ed affiancare l'unità amministrativa cantonale competente nell'esame delle domande di naturalizzazione già decise a livello comunale, prima che siano sottoposte alla SEM per il rilascio dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione.

L'istituzione di un simile gremio permetterebbe di sviluppare ed affinare a livello specialistico la prassi cantonale.

I principi di diritto imposti dall'Alta Corte, le numerose disposizioni federali esistenti in materia e le specificità di prassi e giurisprudenza, difficilmente giungono infatti con piena cognizione di causa ad un organo legislativo non specialistico e numericamente rilevante.

La commissione (nominata dal CdS sulla base del Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato, RL 2.4.1.4), sarebbe composta conformemente all'art. 4 cpv. 4 e 5 di tale Regolamento (tenendo conto della rappresentanza politica in CdS). Ai rappresentanti "politici", si aggiungerebbero i 3 funzionari del DI preposti alla trattazione degli incarti di naturalizzazione, rispettando l'ordine gerarchico caposervizio, capoufficio e caposezione (presidente della commissione).

La costituzione di questa commissione permetterebbe di istaurare, nel pieno rispetto del diritto, una prassi equa ma rigorosa e legittimare i preavvisi che sono trasmessi alla SEM in vista del rilascio dell'autorizzazione federale nei casi positivi, rispettivamente di sostenere con maggior rilievo i casi per i quali la procedura va sospesa o ritirata.

L'adozione di una simile commissione rientra tra le raccomandazioni di possibili semplificazioni procedurali contenute nel già citato rapporto federale sulle questioni pendenti in materia di cittadinanza.

Il cpv. 3 prescrive a livello di legge quanto già invalso nella pratica per adempiere al rispetto del diritto di essere sentito (primo periodo) e rinvia quindi all'art. 19, dove è definita la competenza dell'autorità decisionale.

Art. 19 Come già parzialmente indicato nel commento all'art. 18, conformemente a quanto disposto dall'art. 13 cpv. 2 della nuova LCit, la trasmissione della domanda di naturalizzazione all'Ufficio federale della migrazione (ora Segreteria di Stato della migrazione), avviene al termine dell'esame cantonale e se il Cantone, rispettivamente il Comune -laddove il diritto cantonale lo prevede- sono in grado di assicurare la naturalizzazione.

L'art. 14 cpv. 1 della nuova LCit stabilisce quindi che l'autorità cantonale emana la decisione entro un anno dalla concessione dell'autorizzazione federale. Dopo lo scadere di tale termine, l'autorizzazione federale di naturalizzazione perde la propria validità.

Anche su quest'ultimo aspetto, rispetto alla procedura attuale la quale prevede un'autorizzazione federale che vale tre anni e che può essere ulteriormente prorogata (di principio di un ulteriore anno), le nuove disposizioni sono molto diverse.

I contenuti delle due disposizioni appena citate (art. 13 cpv. 2 e 14 cpv. 1 nuova LCit), nonché le motivazioni evocate nei commenti agli art. 17 e 18, propendono per il trasferimento della competenza decisionale cantonale delle naturalizzazioni al Consiglio di Stato.

Difficile appare infatti giustificare che l'autorità cantonale che assicura alla SEM la conclusione positiva (entro un anno) della domanda di naturalizzazione sottoposta per il rilascio dell'autorizzazione federale, sia di ordine diverso (esecutivo) dall'autorità decisionale (legislativo).

Il proposto trasferimento di competenza, che va esteso anche con una modifica della LGC, non scalfisce a mente del CdS il controllo democratico esteso, segnatamente nell'apprezzamento delle condizioni di integrazione, che rimane confidato ai legislativi comunali, i quali meglio conoscono i richiedenti rispetto al legislativo cantonale.

Questo controllo democratico esteso a livello comunale, deve pure tener conto dei principi procedurali stabiliti a seguito della giurisprudenza del TF che, come già evocato nel commento all'art. 17, qualifica esplicitamente la procedura di naturalizzazione quale atto di applicazione del diritto, precisando nel contempo a quali esigenze dello Stato di diritto tale atto è vincolato. L'Alta Corte federale

ha stabilito di conseguenza che, anche nell'ambito delle procedure di naturalizzazione, le parti beneficiano di tutte le garanzie procedurali previste dall'art. 29 Cost. per le procedure giudiziarie e amministrative.

Concretamente, il richiedente ha il diritto di essere sentito, da cui deriva l'obbligo di motivare la decisione. Le parti beneficiano peraltro delle citate garanzie procedurali, indipendentemente dal fatto che possano far valere un diritto in merito. Nelle sue due decisioni, il Tribunale federale rileva ugualmente che i cittadini, allorquando decidono sulla concessione della naturalizzazione, agiscono in qualità di organi del Comune. Siccome svolgono funzioni amministrative dello Stato, i cittadini del Comune devono rispettare i diritti fondamentali (cfr. art. 35 cpv. 2 Cost.) e il principio che vieta qualsivoglia discriminazione. Di conseguenza, ogni disparità di trattamento soggiace a un obbligo qualificato di motivazione.

I lavori preparatori alla decisione, che secondo quanto proposto all'art. 18 cpv. 2, sarebbero sostenuti da un preavviso che coniuga rispetto del diritto e delle sensibilità politiche nell'apprezzamento delle condizioni, garantirebbero una corretta linearità decisionale tra la fase che precede il rilascio dell'autorizzazione federale e quella della decisione finale di concessione della cittadinanza cantonale, come prescritto dall'art. 13 cpv. 2 nuova LCit.

Il cpv. 2 stabilisce la competenza per emettere una decisione formale anche in una fase procedurale antecedente quella finale classica.

Si tratta in sostanza di fissare una competenza decisionale chiara nel caso in cui, nell'ambito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 13 cpv. 2 nuova LCit, l'autorità cantonale dovesse riscontrare la mancanza di condizioni formali, materiali o di requisiti di integrazione che permettono l'invio dell'istanza alla SEM munita di un preavviso favorevole ed il richiedente, informato di tale situazione, non accettasse di provvedere al ritiro, rispettivamente alla sospensione provvisoria dell'istanza, pretendendo una decisione formale a questo livello della procedura.

Art. 22 Si propone un chiarimento per chi sta frequentando le scuole ticinesi e si fissa un termine minimo di frequenza di almeno 3 anni per chi ha terminato la formazione, così da garantire una certa analogia con le conoscenze della lingua italiana pretese per le naturalizzazioni ordinarie (art. 9 e 16 del presente disegno).

Il cpv. 2 è quindi adattato al principio del nuovo diritto federale (art. 9 cpv. 2 nuova LCit).

Il cpv. 4, considera le innovazioni di cui agli art. 7 cpv. 2, rispettivamente 9 cpv. 4 del disegno.

Art. 24 Il termine di residenza (cpv. 1) è stato ridotto, coerentemente con quanto previsto a livello federale (art. 9 cpv. 1 lett. b nuova LCit) ed il termine cantonale di cui al capoverso 3 è stato conformato al contenuto dell'art. 13 LCCit.

Trattandosi di una naturalizzazione agevolata di giovani stranieri residenti in Ticino dalla nascita, una penalizzazione del termine di residenza comunale rispetto a quanto preteso per la naturalizzazione ordinaria non è giustificabile (vedere anche art. 11 cpv. 2 Costituzione cantonale).

Il cpv. 5 rimanda per maggior chiarezza e coerenza al rispetto delle condizioni di idoneità previste all'art. 12 cpv. 1 lett. b e c, rispettivamente 12 cpv. 4 e 14 del presente disegno legislativo

- Art. 25 Il contenuto di cui ai cpv. 1 e 2 sono desueti e, perlomeno nell'ultimo decennio, non sono praticamente mai stati applicati. Il cpv. 4, vista l'evoluzione del diritto federale (CC), in particolare le modifiche entrate in vigore il 1. gennaio 2013 su cognome e cittadinanza, rispettivamente le disposizioni sull'autorità parentale congiunta in vigore dal 1. luglio 2014, non ha inoltre più senso. Tali capoversi vanno quindi abrogati.
- L'attuale cpv. 3 è adattato al nuovo diritto federale. Già dall'entrata in vigore del nuovo diritto di matrimonio (1988) la donna non perde più l'attinenza da nubile per effetto del matrimonio; nell'ulteriore modifica del diritto federale legata al matrimonio (vedi osservazione di cui sopra) addirittura il matrimonio non comporta più alcuna modifica del diritto di cittadinanza cantonale e di attinenza comunale. La disposizione di cui al cpv. 3 è pertanto circoscritta ai casi delle donne ticinesi (o attinenti di un comune ticinese) che avevano perso l'attinenza comunale e/o la cittadinanza cantonale ticinese per effetto di un matrimonio contratto con un cittadino svizzero prima del 31 dicembre 1987.
- L'evoluzione del diritto federale (disposizioni sul cognome e la cittadinanza dei coniugi in vigore dal 1. gennaio 2013), ha introdotto il principio secondo cui il matrimonio non influisce sulla cittadinanza cantonale e sull'attinenza comunale. Appare pertanto coerente e sensato permettere alla donna sposatasi prima del 1. gennaio 1988, che aveva perso la cittadinanza ticinese o l'attinenza da nubile di un comune del Cantone per effetto del matrimonio con un cittadino di altro Cantone o di altro comune del Cantone di essere reintegrata nella cittadinanza ticinese e nell'attinenza comunale, rispettivamente nella sola attinenza comunale, indipendentemente dal fatto che il matrimonio che le aveva comportato la perdita dell'attinenza comunale e/o della cittadinanza ticinese sia stato sciolto, oppure esista tuttora.
- Art. 26 La gratuità delle prestazioni per chi presenta una domanda d'interesse particolare non è più giustificabile. Così come per le tasse di naturalizzazione e reintegrazione federali, è coerente prevedere il pagamento di una tassa anche per prestazioni di portata cantonale e comunale, secondo il principio di corresponsione (vedi art. 35 cpv. 2 nuova LCit e quanto già applicato a livello cantonale negli altri ambiti della LCCit).
- Art. 30 Il cpv. 3 è adattato all'evoluzione del diritto federale (CC), in particolare alle modifiche entrate in vigore il 1. gennaio 2013 su cognome e cittadinanza, rispettivamente alle disposizioni sull'autorità parentale congiunta in vigore dal 1. luglio 2014.
- Analogamente a quanto indicato nel commento all'art. 26, è previsto il pagamento di una tassa cantonale e comunale, secondo il principio di corresponsione.
- Art. 34 Anche per il presente articolo si è tenuto conto dei contenuti procedurali suggeriti e richiamati con le circolari SEL n. 20100625- 4 e n. 20100625-5. La norma riprende in modo esteso i principi del diritto di essere sentito, rapportandoli in modo puntuale alla procedura di naturalizzazione.
- Art. 34bis Il processo di naturalizzazione – che si svolge su più piani istituzionali e coinvolge sia autorità politiche sia amministrative (in particolare, funzionari comunali, Municipio, Commissione del Consiglio comunale, Consiglio comunale, funzionari e commissione cantonali, Consiglio di Stato) –

presuppone l'elaborazione di un'ampia gamma di dati personali meritevoli di particolare protezione che, nel loro insieme, costituiscono uno o più profili qualificati della personalità.

Il diritto federale sulla naturalizzazione prescrive ai Cantoni di provvedere affinché le procedure di naturalizzazione a livello cantonale e comunale tutelino la sfera privata (art. 15c LCit). La norma, essenzialmente programmatica e di principio, determina comunque al cpv. 2 anche le categorie generiche di dati – cittadinanza, durata di residenza, adempimento delle condizioni di naturalizzazione - che possono essere trasmesse agli aventi diritto di voto (membri del Legislativo comunale e della Commissione del Legislativo, vedi in seguito), tenendo adeguatamente conto delle esigenze informative delle autorità e dell'esigenza di tutela della sfera privata del richiedente la naturalizzazione. Fatta salva la norma sulla trasmissione di dati del sistema federale di gestione dei dati sugli stranieri ai Cantoni, la legislazione federale non prevede, allo stato attuale, ulteriori e più dettagliate norme sulla protezione e sulla trasmissione dei dati, valide per i Cantoni, e il diritto cantonale è silente. Per il processo di naturalizzazione sul piano comunale e cantonale, trova perciò applicazione il diritto cantonale suppletivo e generale della protezione dei dati (Legge sulla protezione dei dati personali; LPDP; RL 1.6.1.1). Dal 1. gennaio 2016, quest'ultimo prescrive nuove e più restrittive condizioni per l'elaborazione lecita di dati, in particolare l'esigenza di basi legali formali e materiali per elaborazioni sistematiche di dati quali quelle relative alla naturalizzazione (art. 6 LPDP). Ritenuto da un lato l'attuale, lacunoso quadro legale e la conseguente esigenza delle autorità interessate di regole più chiare e dettagliate in materia di protezione dei dati e, dall'altro, l'obbligo di legiferare previsto dalla LPDP, la LCCit viene arricchita di nuove norme sulla protezione dei dati personali (art. 34bis) e sull'assistenza amministrativa (vedi modifica dell'art. 37).

L'art. 34bis cpv.1 dà, in modo generale, facoltà alle competenti autorità (Consiglio di Stato, commissione e servizi cantonali, Municipio e servizi comunali, Commissione del Legislativo comunale preposta all'esame dell'oggetto) di elaborare –in particolare trasmettere- le informazioni necessarie allo svolgimento delle rispettive funzioni, in particolare dati meritevoli di particolare protezione e profili della personalità. La norma riprende, dunque, e concreta il principio della proporzionalità (rispettivamente, di non eccedenza delle elaborazioni), prevedendo la modulazione dell'accessibilità dei dati personali disponibili alle singole autorità in funzione delle reali ed effettive necessità per l'adempimento dei rispettivi compiti legali. Così, nella misura in cui determinate categorie di dati personali non sono necessarie e idonee all'adempimento di un determinato compito legale, l'elaborazione è sproporzionata e illecita. Si ancora così nella LCCit l'obbligo di conciliare, o equilibrare, le esigenze informative dello Stato con quelle di protezione della personalità del richiedente, limitando le elaborazioni allo stretto necessario e rinviando, per il resto alle norme speciali di trasmissione dei dati (assistenza amministrativa, art. 37), nonché alle norme generali (LPDP) e qualificate (segreto d'ufficio) della protezione dei dati (cpv. 4 e 5). Spetterà al Consiglio di Stato disciplinare i particolari (cpv. 6). Il rinvio alla LPDP – di per sé non necessario se finalizzato unicamente a richiamare l'applicabilità accessoria del diritto cantonale della protezione dei dati - si giustifica quale discriminante nei confronti del diritto federale sulla protezione dei dati (Legge federale sulla protezione dei dati; LPD; RS 235.1). Rimangono, comunque, riservate le norme federali speciali di protezione dei dati previste dalla LCit. Per quanto riguarda la

LPDP, essa prescrive tra l'altro il rispetto del principio generale della finalità, secondo cui i dati non possono essere elaborati per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con quello per il quale originariamente erano stati raccolti (art. 7 cpv. 4 LPDP).

Al cpv. 2 è prevista la facoltà, per gli organi responsabili (in particolare, per il Servizio cantonale delle naturalizzazioni e per i Comuni), di gestione di banche dati in materia di naturalizzazioni. Per ragioni di tecnica e proporzionalità legislativa, si è ritenuto opportuno lasciare al CdS il disciplinamento, ampio e complesso, degli elementi principali dell'elaborazione di dati – comunque deducibili dall'art. 34bis (nuovo) nel suo insieme – previsti all'art. 6 cpv. 3 LPDP. Per motivi di chiarezza e sicurezza del diritto, si è ripreso, al cpv. 3, quanto già disciplinato a livello federale (art. 15c cpv. 2 LCit) circa le categorie d'informazioni che possono essere trasmesse ai membri del legislativo (Consiglio o Assemblea comunale). Si tratta delle informazioni sulla nazionalità, sulla durata di residenza e sull'adempimento delle condizioni d'idoneità, soprattutto sull'integrazione nella comunità ticinese.

Al cpv. 6 è prevista la delega al CdS del disciplinamento delle norme materiali d'esecuzione. Si tratta, in primo luogo, di apportare le necessarie direttive a supporto del non sempre facile esercizio di equilibrio che le autorità interessate sono chiamate a svolgere nel ponderare le loro esigenze informative con gli interessi del naturalizzando alla tutela della sfera privata, ma anche alla sua naturalizzazione, nel rispetto delle garanzie generali d'equità, di non arbitrarietà e di liceità. In concreto, il CdS è chiamato innanzitutto a disciplinare le categorie di dati personali che le singole autorità o organi coinvolti possono elaborare e i rispettivi scopi di elaborazione. In seguito, il CdS deve prevedere l'iscrizione dei dati della persona naturalizzata nei registri pubblici cantonali (segnatamente, nel sistema d'informazione del Servizio cantonale delle naturalizzazioni [GESNA] e nel registro dello stato civile, nel catalogo elettorale comunale e nei registri comunali e cantonali del controllo degli abitanti). Infine, il CdS è tenuto a definire la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati di diritto cantonale elaborati nei sistemi cantonali e comunali sulla naturalizzazione, nonché le misure di sicurezza tecniche (ad esempio, l'identificazione e l'autenticazione d'accesso, la giornalizzazione degli accessi).

Art. 35 Con la modifica del diritto tutorio (in vigore dal 1. gennaio 2013), ai maggiorenni non è più nominato un tutore ma un curatore. Il nuovo diritto di protezione, non prevede inoltre più quanto precedentemente disposto dall'art. 422 cfr. 2 CC, secondo cui per l'acquisto e la rinuncia di una cittadinanza era necessario il consenso dell'autorità di vigilanza.

Nel diritto di protezione ora in vigore, per i maggiorenni sotto curatela, valgono le disposizioni generali degli art. 14-19d CC.

Il cpv. 2 dell'art. 35 LCCit, va conseguentemente stralciato e la marginale adeguata.

Art. 36 La norma è adeguata alla terminologia attualmente in uso (legge in materia di migrazione) e non di polizia degli stranieri.

Ritenuto che la legge tratta anche di casi di cittadini svizzeri (naturalizzazioni di confederati) occorre specificare anche la nozione di residenza applicata per gli svizzeri (nuovo cpv. 2).

Art. 37 Con la modifica dell'art. 37 LCCit, l'art. 34bis riguardante la protezione dei dati è affiancato da una norma di reciproca assistenza amministrativa tra autorità amministrative e giudiziarie del Cantone e dei Comuni e autorità di applicazione della LCCit. Non sono quindi più – come finora previsto - soltanto queste ultime a poter beneficiare di informazioni sul naturalizzando presso altre autorità, ma queste ultime possono a loro volta chiedere alle autorità di naturalizzazione informazioni necessarie all'adempimento dei loro compiti legali. Con ciò si colma il vuoto legislativo circa la vigente prassi di reciproca – e, di principio, legittima - assistenza amministrativa. Fatta eccezione per l'assistenza amministrativa da parte della Polizia cantonale, che va considerata come imperativa, la norma ha per il resto un carattere potestativo, per cui l'organo responsabile dei dati pondera gli interessi in gioco prima di procedere, se del caso, alla loro trasmissione. Oltre alla precedente ponderazione degli interessi, la reciproca assistenza amministrativa soggiace anche ai principi generali del diritto, tra cui il principio della liceità e della proporzionalità. Essa può pertanto avvenire unicamente in presenza di comprovate necessità d'informazioni a carattere personale per l'esecuzione di compiti legali (liceità) e limitatamente alle informazioni idonee e necessarie a tal fine (proporzionalità). Da notare inoltre che la condizione della forma scritta della richiesta d'assistenza amministrativa copre la trasmissione con supporto sia cartaceo sia elettronico o fax.

Nell'ambito delle naturalizzazioni, la necessità d'assistenza amministrativa si presenta ad esempio quando il rapporto informativo della polizia cantonale prevede una riserva di ulteriori informazioni elaborate dal Ministero pubblico o da altre autorità penali (ad esempio, Pretura, Magistratura dei minorenni). Ciò è in particolare il caso quando è in corso un procedimento penale oppure una denuncia è nota alla polizia. L'autorità chiamata a esprimersi sulla concessione dell'attinenza comunale o della cittadinanza cantonale può in tal caso ottenere – previa ponderazione degli interessi e verifica dell'adempimento delle condizioni formali e materiali della richiesta d'assistenza amministrativa (scritta e motivata, nel singolo caso) da parte dell'organo responsabile dei dati - le relative informazioni idonee e necessarie, ad esclusione tuttavia di qualsiasi altra informazione a carattere personale non pertinente. Da notare che la violazione dei principi della liceità e della proporzionalità può configurare, oltre che un'inosservanza della LPDP, anche una violazione del segreto d'ufficio. Un altro esempio è costituito dalla richiesta del Servizio naturalizzazioni all'Ufficio della migrazione, per ogni singolo caso di naturalizzazione, d'informazioni circa l'eventuale non rinnovo o revoca del permesso di soggiorno del naturalizzando. La richiesta scritta, la quale in questo caso è prevista avvenire eventualmente anche in forma elettronica, è tesa a garantire l'applicazione della legislazione sulla naturalizzazione, in particolare la verifica dell'adempimento delle condizioni materiali e formali della naturalizzazione, sulla base di dati personali completi e aggiornati (obbligo generale d'esattezza dei dati, vedi tra l'altro art. 7 cpv. 5 LPDP). L'obbligo dell'esattezza dei dati implica infatti il costante aggiornamento dei dati da parte del Servizio naturalizzazioni (e di qualsiasi altra autorità prevista dalla LCCit) durante tutta la procedura. L'Ufficio della migrazione verifica la presenza o meno delle informazioni richieste e trasmette - previa ponderazione degli interessi e verifica delle condizioni della richiesta d'assistenza - al Servizio naturalizzazioni, se del caso, la relativa conferma, ad esclusione di qualsiasi altro dato personale della persona interessata non pertinente. È perciò esclusa la trasmissione dell'intero incarto della persona

interessata dall'Ufficio della migrazione al Servizio naturalizzazioni, poiché ciò potrebbe configurare, oltre ad una violazione della protezione dei dati (art. 34bis), anche una violazione del segreto d'ufficio. La trasmissione di dati tra autorità deve inoltre avvenire nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei dati personali, segnatamente tramite implementazione di adeguate misure di sicurezza secondo lo stato dell'arte. Di principio, la trasmissione elettronica di dati personali meritevoli di particolare protezione, come quelli relativi alla naturalizzazione, deve avvenire in modo criptato. L'omissione dell'implementazione di adeguate misure di sicurezza può tecnicamente consentire l'accesso ai dati da parte di terzi non autorizzati e costituire così una violazione del principio della sicurezza dei dati secondo l'art. 17 LPDP (nonché del segreto d'ufficio, in caso di dolo).

Per quanto riguarda la procedura di richiamo (art. 37 cpv. 2), previa valutazione della necessità e idoneità della stessa da parte degli organi interessati, essa può costituire una possibile soluzione alternativa di accesso ai dati personali necessari al Servizio naturalizzazioni. Si rammenta che per procedura di richiamo (vedi art. 14 cpv. 3 LPDP) s'intende la consultazione automatizzata di dati, tramite la quale l'autorità che richiede l'informazione decide di propria iniziativa il momento, il modo e l'estensione dell'accesso nel caso specifico e ciò senza controllo preventivo dell'autorità che detiene i dati. Attualmente, la procedura di richiamo è attuata unicamente tra Servizio naturalizzazioni e organi preposti all'esecuzione e fallimenti. Il cpv. 2 è tuttavia formulato in modo aperto, al fine di coprire anche eventuali, ulteriori procedure di richiamo che dovessero rendersi necessarie in futuro.

L'art. 34bis (nuovo) prevede che il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente le modalità della procedura di richiamo e le misure di sicurezza.

Art. 38 La disposizione ricalca in grandi linee quella attualmente in vigore. La proposta modifica dell'art. 19, che attribuisce la competenza decisionale al CdS, ha fatto riflettere il GdL sulla necessità di prevedere una formale crescita in giudicato delle decisioni di concessione della cittadinanza cantonale.

L'alto numero di cittadini stranieri naturalizzati (mediamente 1200/1900 all'anno), il fatto che la decisione cantonale è l'ultima ad intervenire, in particolare dopo che il legislativo comunale, rispettivamente la SEM hanno concesso l'attinenza comunale e l'autorizzazione federale alla naturalizzazione (quest'ultima rilasciata dopo che l'autorità cantonale ha assicurato la concessione della naturalizzazione, vedi art. 18 del presente disegno e art. 13 cpv. 2 della nuova LCit), infine che l'interessato è regolarmente coinvolto nello sviluppo della procedura (art. 34 disegno), appare ragionevole mantenere la medesima soluzione praticata sinora per le decisioni assunte dal Gran Consiglio (con decorrenza immediata). Per casi estremi, che è comunque difficile immaginare, è comunque riservato il diritto di ricorso (cpv. 2).

Art. 40 La lett. a è adeguata al contenuto dell'art. 18 del presente disegno.

Art. 41a Il cpv. 3 è adeguato alla modifica degli art. 18 e 19. Appare sensato mantenere una disposizione specifica per i casi di rifiuto a livello cantonale, che si differenzia dal caso di cui al cpv. 2, riferito alle decisioni del CdS quale autorità di ricorso contro decisioni dei legislativi comunali.

Art. 42 Le disposizioni previste ai cpv. 2 e 3 sono superate e vanno abrogate. In materia di documenti di identità, il Decreto esecutivo (DE) concernente i documenti di frontiera del 20 dicembre 1960, era stato promulgato in applicazione dell'Ordinanza federale del 1959. All'epoca si parlava di documenti di frontiera, in particolare siccome oltre al passaporto e alla carta d'identità, era in vigore anche la tessera di frontiera (documento rilasciato a norma dell'art. 10 del citato decreto esecutivo anche a cittadini stranieri a beneficio di un permesso di domicilio in Ticino). Tale DE è stato abrogato il 30 novembre 1994, con la promulgazione del Regolamento concernente i documenti di frontiera. A sua volta, quest'ultimo è stato abrogato con l'entrata in vigore, il 1. gennaio 2003, del Regolamento della legge di applicazione alla legge sui documenti di identità di cittadini svizzeri.

La disciplina dell'atto d'origine è stata regolamentata a livello federale, dal 1. luglio 1981 con un'ordinanza specifica, successivamente abrogata con effetto al 1. luglio 2004²¹, con l'entrata in vigore della modifica dell'Ordinanza sullo stato civile (OSC; RS 211.112.2). Da allora, in tutta la Svizzera, l'atto d'origine è allestito esclusivamente dagli ufficiali dello stato civile, sulla base del registro informatizzato centrale (Infostar). A livello cantonale, il Regolamento sullo stato civile (RL 4.1.2.1) e per quanto non disciplinato a livello federale, dedica l'intero capitolo quinto all'atto d'origine.

2.2.2 *Modifica della LGC*

Coerentemente con la modifica proposta all'art. 19 LCCit, va modificato l'art. 24 della LGC. In particolare occorre abrogare la lett. b.

Per il commento si rimanda a quanto indicato riguardo agli art. 11, 18 e 19 del disegno LCCit.

2.2.3 *Modifiche della legge organica comunale del 10 marzo 1987*

Analogamente a quanto proposto agli art. 10 e 17 del disegno LCCit, si deve tener conto dei principi procedurali suggeriti con le circolari SEL n. 20100625-4 e n. 20100625-5, ritenuto in particolare che l'iter attuale della LOC non fornisce risposte adeguate a queste precisate esigenze. Come già indicato nei commenti degli art. 10 e 17 del disegno di LCCit, le procedure proposte, implicitamente avallate dal Tribunale cantonale amministrativo, permettono di rispettare i principi previsti all'art. 15b LCit (rispettivamente 16 nuova LCit). La prassi suggerita consente di trovare una soluzione praticabile in sede di iter davanti ai Legislativi comunali, nell'adozione delle decisioni di concessione dell'attinenza comunale, conciliando ad un tempo, rispetto dei principi procedurali e competenza dei legislativi.

La modifica degli art. 30 e 61 LOC, in specie l'introduzione di un nuovo capoverso (rispettivamente 30 cpv. 4 e 61 cpv. 5), permette quindi di riservare l'applicazione della legge speciale per la resa delle decisioni in materia di concessione dell'attinenza comunale.

Per più ampie spiegazioni si rinvia ai commenti all'art. 17 LCCit.

²¹ <https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/zivilstand/rechtsgrundlagen/zstv-aend-apr04-i.pdf>

2.2.4 Incidenze organizzative e finanziarie

2.2.4.1 A livello comunale

Le innovazioni spiegate nei commenti agli art. 9 e 16 del disegno, derivanti perlomeno per le domande di naturalizzazione dei cittadini stranieri dalle modifiche del diritto federale (estese per coerenza e proporzionalmente alla domande di naturalizzazione di cittadini confederati), impongono una diversa organizzazione degli esami di tipo "nozionistico" (conoscenze linguistiche, nonché di geografia, storia, politica e della società). Secondo gli scenari ipotizzati con i funzionari del DECS, i cambiamenti proposti scaricheranno i Comuni dallo svolgimento di questa attività.

Tali competenze dovrebbero essere assunte da istituti abilitati a certificare il livello di conoscenze linguistiche secondo gli standard QCER d'un canto, rispettivamente da scuole accreditate per quanto attiene le conoscenze di geografia, storia, politica e della società.

Per il rimanente, le innovazioni del disegno, non dovrebbero comportare, rispetto alle procedure attualmente in vigore, incidenze significative a livello comunale.

2.2.4.2 A livello cantonale

Il proposto trasferimento di competenza dal legislativo all'esecutivo cantonale (art. 11 e 19), sgrava il Parlamento e la relativa Commissione petizioni e ricorsi dall'attività svolta attualmente in materia di naturalizzazioni.

In questo senso, vi sarà una diminuzione di attività e di costi del Parlamento.

D'altra parte, la trasmissione delle domande di naturalizzazione alla SEM, in vista del rilascio dell'autorizzazione federale, conformemente a quanto disposto dall'art. 13 cpv. 2 della nuova LCit, avverrà solamente allorché il Cantone, dopo i dovuti accertamenti, è in grado di assicurare alla SEM la naturalizzazione.

Ciò imporrà all'autorità cantonale un esame accurato dell'incarto, che gli è sottoposto dopo l'approvazione da parte del CC, segnatamente con l'esame da parte di una Commissione nominata dal CdS (art. 18 cpv. 2).

In concreto, l'esame approfondito che oggi avviene prima della presentazione della proposta di messaggio di CdS al Parlamento, dovrà essere anticipato. Questa attività creerà un certo aumento di lavoro, siccome una verifica ulteriore dell'incarto dovrà avvenire anche dopo aver ricevuto l'autorizzazione federale alla naturalizzazione e prima dell'emanazione della decisione finale cantonale, come previsto dall'art. 14 cpv. 2 nuova LCit.

La Commissione del CdS (art. 18 cpv. 2 del disegno) sarà numericamente molto inferiore alla Commissione petizione e ricorsi (5 membri pagati rispetto a 17), per cui a livello cantonale si dovrebbe registrare una complessiva diminuzione dei costi.

La diversa organizzazione dell'esame sulle conoscenze linguistiche, di storia, di geografia, di politica e della società di cui si è accennato al punto precedente, impongono inoltre un aumento di attività per il settore della formazione professionale del DECS. Tale aumento di attività (maggior numero di frequenze di corsi ed esami organizzati a livello cantonale), è comunque pagato dai diretti interessati, così come anche la certificazione del livello linguistico raggiunto secondo gli standard QCER.

III. CONCLUSIONI

La proposta è riassumibile come segue:

- **modifica dell'attuale LCCit**; come indicato al punto 1.2 del presente messaggio, nonostante la modifica proposta tocchi numerose disposizioni, si è ritenuto di non dover affrontare una revisione totale, in particolare perché il peso delle modifiche proposte a livello cantonale non appare dal profilo contenutistico sostanziale rispetto alla legge attuale;
- proposta di **modifica (abrogazione/completazione) degli articoli delle altre leggi cantionali toccate dal presente disegno**, segnatamente:
 - nella **LGC**, con l'abrogazione della lett. b dell'art. 24;
 - nella **Legge organica comunale del 10 marzo 1987**, con l'introduzione dei nuovi capoversi, 4 all'art. 30, rispettivamente 5 all'art. 61, che rinviano in materia di concessione dell'attinenza comunale all'applicazione della legge speciale.

Come in parte è già stato rilevato in riferimento al commento dell'art. 12 del disegno, il progetto non considera le possibili ulteriori modifiche conseguenti alle iniziative parlamentari dal titolo "equiparare le unioni domestiche registrate e il matrimonio nella procedura di naturalizzazione".

In tale ambito, l'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, ha sottoposto al voto di Popolo e Cantoni il progetto di decreto per la modifica dell'art. 38 cpv. 1 e 2 Cost..

Si rileva infine che il progetto è fondato sulla nuova LCit e sull'Ordinanza di applicazione (OCit) e non tiene conto di eventuali ulteriori cambiamenti in atto.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:
Il Presidente, P. Beltraminelli
Il Cancelliere, G. Gianella

Allegati:

1. Tabella sinottica con nuovi e vecchi articoli a confronto;
2. Proposta di disegno di Decreto legislativo (I, II, III).

Disegno di**LEGGE****sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit);
modifica**

II GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio DATA MESE ANNO n. XXX del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :**I**

La legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit) è così modificata:

Art. 3

**A. Acquisto della
cittadinanza
I. Per filiazione e per
cambiamento di stato**

L'acquisto della cittadinanza ticinese per filiazione e per cambiamento di stato è disciplinato dalle norme del diritto federale.

Art. 4

**II. Figli minorenni del
genitore confederato
che acquista la
cittadinanza cantonale**

¹I figli minorenni aventi la cittadinanza svizzera possono essere compresi nella naturalizzazione del genitore svizzero con cui vivono e che diviene cittadino ticinese.

²I figli minorenni di oltre 16 anni possono essere compresi soltanto qualora vi consentano per scritto.

Art. 6

La perdita della cittadinanza cantonale e dell'attinenza comunale per cambiamento di stato o per mancata notifica in seguito a nascita all'estero è disciplinata dalle norme del diritto federale.

Art. 7

¹La cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale possono essere concesse al confederato:

- a) se ha risieduto nel Cantone almeno tre anni e nel comune ininterrottamente gli ultimi due precedenti la domanda;
- b) se si è integrato con successo nella comunità ticinese;
- c) se si conforma al rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblico;
- d) se rispetta i valori della Costituzione cantonale;

e) se partecipa alla vita economica o sta acquisendo una formazione.

²Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri di integrazione o li adempirebbero solo con grandi difficoltà.

Art. 9

¹L'autorità comunale, prima di sottoporre la domanda al legislativo, accerta l'idoneità del candidato e dei membri minorenni della sua famiglia compresi nell'istanza, secondo i principi previsti dall'art. 7.

²Essa deve pure accertare le conoscenze parlate e scritte della lingua italiana, secondo i principi stabiliti per la naturalizzazione di stranieri dalle disposizioni federali. Il regolamento d'applicazione specifica i dettagli.

³Dall'accertamento di cui al cpv. 2 è esonerato il confederato che ha frequentato le scuole ticinesi definite nel regolamento d'applicazione, secondo i medesimi principi previsti dalle disposizioni federali per la naturalizzazione degli stranieri.

⁴La disposizione di cui all'art. 7 cpv. 2 è applicabile per analogia.

Art. 10

¹Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide sulla domanda di concessione dell'attinenza comunale. Il rifiuto deve essere motivato e fondarsi su una proposta in tal senso. Il regolamento d'applicazione disciplina la procedura.

²La risoluzione di concessione dell'attinenza è presa a maggioranza dei votanti. Non sono computati gli astenuti, gli esclusi per caso di collisione e nelle votazioni segrete le schede in bianco.

³In caso di parità nella votazione del capoverso precedente decide il voto del Presidente; se la parità risulta in una votazione segreta, la votazione è ripetuta nella seduta successiva. Se in quella sede il risultato è ancora di parità, si ritiene la concessione rifiutata. Il regolamento d'applicazione disciplina la prosecuzione, tenuto conto dei disposti del cpv. 1.

⁴Se la concessione dell'attinenza comunale è definitivamente rifiutata a conclusione della procedura, questa ha termine; sono riservate le procedure ricorsuali.

Art. 11

Conferita l'attinenza comunale, il Consiglio di Stato effettua gli accertamenti necessari e si pronuncia sulla concessione della cittadinanza cantonale.

Art. 12

¹La cittadinanza cantonale può essere concessa allo straniero:

- a) se ha risieduto nel Cantone durante cinque anni;
- b) se adempie i requisiti per la concessione dell'autorizzazione federale alla naturalizzazione;
- c) se rispetta i valori della Costituzione cantonale.

²La domanda presentata dal richiedente che vive in unione domestica registrata con un/una partner svizzero/a è ricevibile se ha risieduto nel Cantone per almeno tre anni.

³I termini previsti nel cpv. 2 si applicano anche al/alla richiedente il/la cui partner, dopo la registrazione dell'unione domestica, ha acquisito la cittadinanza svizzera per reintegrazione o naturalizzazione agevolata fondata sulla filiazione da genitore svizzero.

⁴Occorre tenere debitamente conto della situazione di persone che, per disabilità o malattia o per altre importanti circostanze personali, non adempiono i criteri di integrazione o li adempirebbero solo con grandi difficoltà.

Art. 14

La cittadinanza cantonale e l'attinenza comunale possono essere conferite a uno straniero se si è integrato con successo nella comunità ticinese e idoneo della concessione.

Art. 16

¹L'autorità comunale verifica la ricevibilità della domanda e, prima di sottoporre la domanda al legislativo, accerta l'idoneità del richiedente, procedendo ad un esame atto a dare un quadro completo della sua personalità e di quella dei membri minorenni della sua famiglia compresi nell'istanza, secondo i principi previsti dall'art. 12.

²Essa deve pure accertare le conoscenze parlate e scritte della lingua italiana, secondo i principi stabiliti dalle disposizioni federali. Il richiedente che dispone delle conoscenze linguistiche richieste deve successivamente dimostrare, producendo conferma di una scuola accreditata, di aver superato un test circa le sue conoscenze di civica, di storia e di geografia svizzere e ticinesi.

Il regolamento d'applicazione specifica i dettagli procedurali.

³La disposizione di cui all'art. 12 cpv. 4 è applicabile per analogia.

⁴Dall'accertamento di cui al cpv. 2 è esonerato lo straniero che ha frequentato, alle condizioni stabilite dall'ordinanza sulla cittadinanza del 17.06.2016 (OCit), le scuole ticinesi definite nel regolamento d'applicazione.

Art. 17

¹Conclusi gli accertamenti, il legislativo comunale decide sulla domanda di concessione dell'attinenza comunale. Il rifiuto deve essere motivato e fondarsi su una proposta in tal senso. Il regolamento d'applicazione disciplina la procedura.

²La risoluzione di concessione dell'attinenza è presa a maggioranza dei votanti. Non sono computati gli astenuti, gli esclusi per caso di collisione e nelle votazioni segrete le schede in bianco.

³In caso di parità nella votazione del capoverso precedente decide il voto del Presidente; se la parità risulta in una votazione segreta, la votazione è ripetuta nella seduta successiva. Se in quella sede il risultato è ancora di parità, si ritiene la concessione rifiutata. Il regolamento d'applicazione disciplina la prosecuzione, tenuto conto dei disposti del cpv. 1.

⁴Se la concessione dell'attinenza comunale è definitivamente rifiutata a conclusione della procedura, questa ha termine; sono riservate le procedure ricorsuali.

Art. 18

¹Concessa l'attinenza comunale, l'autorità cantonale effettua gli accertamenti necessari e, in caso di preavviso favorevole, trasmette la domanda a quella federale.

²Nell'ambito degli accertamenti di cui all'art. 12, riservate le sue competenze decisionali, l'autorità cantonale si avvale di una speciale commissione nominata dal Consiglio di Stato conformemente all'art. 2 lett. a) del Regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato.

³Mancando i presupposti per un preavviso favorevole, l'autorità cantonale informa il richiedente; è riservato l'art. 19 cpv. 2.

Art. 19

¹Concessa l'attinenza comunale e rilasciata l'autorizzazione federale, il Consiglio di Stato si pronuncia sulla cittadinanza cantonale.

²In assenza dell'autorizzazione federale o in mancanza dei presupposti per il rilascio di un preavviso favorevole ai sensi dell'art. 18, il richiedente può chiedere al Consiglio di Stato l'emanazione di una decisione formale.

Art. 22 cpv. 1, 2 e 4

¹I confederati residenti nel Cantone ininterrottamente da almeno otto anni possono acquistare la cittadinanza agevolata cantonale se ne hanno fatto domanda entro ventidue anni compiuti e stanno frequentando o hanno frequentato per almeno tre anni le scuole ticinesi definite nel regolamento d'applicazione.

²Nel calcolo degli otto anni di residenza, il tempo che il richiedente ha trascorso in Ticino tra gli otto e i diciotto anni compiuti è computato due volte.

⁴Il comune di attinenza, che è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi due anni precedenti la domanda, deve essere sentito in via consultiva; esso svolge l'accertamento previsto dall'art. 9 cpv. 1 e 4.

Art. 24 cpv. 1, 3 e 5 (nuovo)

¹Gli stranieri residenti nel Cantone dalla nascita e ininterrottamente per almeno dieci anni possono acquistare in via agevolata la cittadinanza cantonale se ne fanno domanda entro i ventidue anni compiuti.

³Il comune di attinenza è quello in cui il richiedente ha risieduto ininterrottamente durante gli ultimi due anni precedenti la domanda. Il Municipio dev'essere sentito in via consultiva; esso svolge l'accertamento previsto dall'art. 16.

⁵Per il rimanente si applicano le condizioni di idoneità di cui agli art. 12 cpv. 1 lett. b), c), 12 cpv. 4 e 14.

Art. 25

La donna che, secondo il diritto federale in vigore sino al 31.12.1987, ha perso la cittadinanza ticinese o l'attinenza da nubile di un comune del Cantone per effetto del matrimonio con un cittadino di altro Cantone o di altro comune del Cantone può essere reintegrata nella cittadinanza ticinese e nell'attinenza comunale,

rispettivamente nella sola attinenza comunale.

Art. 26 cpv. 2 e 3 (nuovo)

²La reintegrazione è concessa dal Consiglio di Stato per la cittadinanza cantonale e dal Municipio per l'attinenza comunale.

³Per le procedure di reintegrazione, il Consiglio di Stato e il Municipio prelevano una tassa che copra tutte le spese causate. Il regolamento d'applicazione stabilisce l'importo della tassa cantonale.

Art. 30 cpv. 3 e 4 (nuovo)

³La rinuncia all'attinenza comunale e alla cittadinanza cantonale può estendersi ai figli minorenni che vivono con il richiedente; i figli di oltre sedici anni non sono tuttavia compresi nella rinuncia se non vi consentono per iscritto.

⁴Per le procedure di rinuncia, il Consiglio di Stato e il Municipio prelevano una tassa che copra tutte le spese causate. Il regolamento d'applicazione stabilisce l'importo della tassa cantonale.

Art. 34

¹Al richiedente la naturalizzazione è garantito il diritto di essere sentito.

²Il richiedente può, in particolare:

- a) fornire prove sui fatti rilevanti per la decisione, partecipare alla loro assunzione e esprimersi sul risultato della loro valutazione;
- b) prendere conoscenza degli atti inerenti le procedure previste dalla presente legge e che lo concernono;
- c) esprimersi su ogni decisione della procedura di naturalizzazione;
- d) farsi rappresentare o assistere;
- e) ottenere una decisione motivata.

³L'esame degli atti può essere negato se un interesse pubblico importante, in particolare la sicurezza interna o esterna dello Stato o l'interesse di un'inchiesta in corso, lo esige; in tal caso il richiedente ha tuttavia il diritto di prendere conoscenza del contenuto essenziale degli atti.

⁴I nomi delle persone che hanno fornito informazioni durante le procedure previste da questa legge non sono resi noti qualora fondati motivi di sicurezza personale o altri interessi preponderanti contrari lo impongano, riservate le norme del diritto penale.

⁵Conclusi gli accertamenti, l'autorità competente deve darne comunicazione al richiedente, avvisandolo della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare entro quindici giorni un complemento d'inchiesta, indicandone i motivi e i mezzi.

⁶L'avviso della facoltà di prendere visione degli atti e di domandare un complemento di inchiesta di cui al cpv. 5 va riproposto ad ogni successiva fase della procedura di naturalizzazione che modifica il preavviso, favorevole o contrario all'istanza, di cui l'istante ha precedentemente preso conoscenza.

Art. 34bis (nuovo)

B. Protezione dei dati

¹Per l'adempimento dei rispettivi compiti legali, gli organi cantonali e comunali responsabili dell'applicazione della presente legge possono elaborare i dati personali necessari, compresi profili della personalità e dati meritevoli di particolare protezione concernenti le opinioni religiose, attività politiche, salute, misure di assistenza sociale, informazioni di polizia, perseguimenti e sanzioni amministrative e penali, non eliminate e pendenti.

²Per l'adempimento dei compiti legali che gli sono attribuiti, gli organi responsabili dell'applicazione della presente legge possono implementare sistemi d'informazione per la gestione delle naturalizzazioni.

³Agli aventi diritto di voto sono trasmessi i seguenti dati:

- a) cittadinanza;
- b) durata della residenza;
- c) adempimento delle condizioni di idoneità, in particolare per quanto attiene all'integrazione nella comunità ticinese.

⁴Riservate le facoltà di trasmissione, pubblicazione e iscrizione dei dati nei registri pubblici di diritto cantonale secondo la presente legge e il relativo regolamento d'applicazione, gli organi di cui al cpv. 1 soggiacciono al segreto d'ufficio.

⁵Per quanto non previsto dalla presente legge e dal rispettivo regolamento d'applicazione, è applicabile la legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

⁶Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente:

- a) le categorie di dati personali elaborati;
- b) i diritti di accesso, la trasmissione e la pubblicazione dei dati, tenendo proporzionatamente conto della cerchia dei destinatari;
- c) l'iscrizione dei dati nei registri pubblici di diritto cantonale;
- d) la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati di diritto cantonale;

e) le misure di sicurezza tecniche e organizzative contro l'elaborazione non autorizzata.

Art. 35 cpv. 2

C.
Minorenni

²*abrogato.*

Art. 36 cpv. 1 e 2 (nuovo)

D.
Nozione di residenza

¹Per residenza dello straniero secondo la legge si intende la sua presenza nel Cantone e nel comune conformemente alle disposizioni legali in materia di migrazione.

²Per residenza del cittadino svizzero si intende la sua dimora nel Cantone e nel comune conformemente alle disposizioni del Codice civile inerenti il domicilio.

Art. 37

E.
Assistenza amministrativa

¹In singoli casi, previa richiesta scritta e motivata, le autorità amministrative e giudiziarie del Cantone e dei comuni e le autorità di applicazione della presente legge possono prestarsi reciproca assistenza amministrativa, trasmettendo i dati personali necessari all'adempimento dei rispettivi compiti legali.

²L'autorità cantonale di applicazione della presente legge può accedere ai dati personali necessari all'adempimento dei suoi compiti legali anche tramite procedura di richiamo.

³Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

Art. 38

F.
Decorrenza dell'acquisto della cittadinanza

¹Il richiedente acquista, per sé e per i figli minorenni compresi nella procedura, l'attinenza comunale e la cittadinanza cantonale dal giorno della decisione dell'autorità cantonale.

²È riservato il diritto di ricorso.

Art. 40 lett. a)

a) formulare il preavviso del Cantone nelle procedure di concessione della cittadinanza ordinarie, in via agevolata e di reintegrazione attivate in virtù della legge federale;

Art. 41a cpv. 3

³Contro le decisioni negative del Consiglio di Stato in materia di concessione della cittadinanza cantonale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 42

Il Consiglio di Stato emana il regolamento di applicazione della legge.

II Modifica di altre leggi

1. La legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC) è modificata come segue:

Art. 24 lett. b)

b) *abrogata*

2. La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue:

Art. 30 cpv. 4 (nuovo)

⁴Sull'oggetto dell'art. 13 cpv. 1 lett. n) sono riservati i disposti della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit).

Art. 61 cpv. 5 (nuovo)

⁵Sull'oggetto dell'art. 13 cpv. 1 lett. n) sono riservati i disposti della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit).

III

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, questa modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.